

STATUTO DELLA «PRO PAUDO»

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Nome

Sotto la denominazione “Pro Paudo” è costituita, con sede a Paudo di Bellinzona, un’associazione conformemente al presente statuto e ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.	Sotto la denominazione “Pro Paudo” è costituita, con sede a Paudo di Bellinzona, un’associazione conformemente al presente statuto e ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. L’associazione è laica, apolitica, apartitica, con durata illimitata e senza scopo di lucro.
---	---

Art. 2 Scopo

La Pro Paudo ha per scopo di favorire con ogni idoneo mezzo lo sviluppo della regione di Paudo, Monti di Paudo e Monti di Pedevilla, tutelandone gli interessi.

Art. 3 Organi sociali

Gli organi sociali della Pro Paudo sono:

- a) l’assemblea dei soci
- b) il comitato
- c) i revisori

Art. 4 Mezzi

La cassa sociale è alimentata dalle quote riversate dall’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, dalle tasse sociali, dai proventi dell’organizzazione di manifestazioni varie e da altri contributi.	I ricavi dell’associazione sono alimentati dalle tasse sociali, dai proventi dell’organizzazione di manifestazioni varie e da altri contributi.
--	---

II. DEI SOCI

<u>Art. 5 Soci attivi</u> L’associazione è composta dai soci attivi proprietari di stabili a Paudo e Monti suddetti che: a) versino la quota annuale obbligatoria all’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino; b) a) versino la quota annuale di almeno Fr. 30.- (singolo) o Fr. 50.- (famiglia).	<u>Art. 5 Soci e quote sociali</u> I soci dell’associazione sono persone fisiche singole o nuclei familiari che versano la quota sociale annuale stabilita dall’Assemblea. Hanno diritto di voto alle assemblee tutti i soci maggiorenni.
---	---

<p>Art. 6 Soci sostenitori Chi non può essere socio attivo secondo l'art. 5 può far parte della Pro Paudo come socio sostenitore versando un contributo annuale minimo di Fr. 30.- (singolo) o Fr. 50.- (famiglia). I soci sostenitori possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Pro Paudo; all'assemblea hanno diritto di partecipazione con voto consultivo.</p>	<p>Art. 6: stralciato – la numerazione degli articoli dello statuto andrà rivista di conseguenza.</p>
--	--

III. DELLE ASSEMBLEE

Art. 7 Assemblea ordinaria

<p>1) Il comitato convoca ogni anno l'assemblea ordinaria, di regola nella prima quindicina di luglio, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la relazione del comitato, l'approvazione dei conti, il rapporto dei revisori; b) l'approvazione del programma generale di attività; c) la nomina del presidente e dei membri del comitato e dei tre revisori. <p>Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, riservati gli art. 17 e 18 del presente statuto.</p> <p>2) Le convocazioni saranno fatte con preavviso di almeno 15 giorni. All'assemblea possono presenziare anche i soci sostenitori.</p>	<p>1) Il comitato convoca ogni anno l'assemblea ordinaria, di regola nella prima quindicina di luglio, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la relazione del comitato, l'approvazione dei conti, il rapporto dei revisori; b) la presentazione del programma generale di attività; c) l'elezione dei membri del comitato e dei due revisori. <p>Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, riservati gli art. 17 e 18 del presente statuto.</p> <p>2) Le convocazioni ai soci saranno fatte con un preavviso di almeno 15 giorni.</p>
--	---

Art. 8 Assemblea straordinaria

Il comitato può convocare assemblee straordinarie ogni qual volta lo giudichi opportuno, in particolare per intraprendere determinate azioni nel senso dello scopo sociale. Un quinto dei soci può chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria, presentando istanza scritta al comitato con l'elenco delle trattande motivate.

IV. DEL COMITATO

Art. 9 Composizione

<p>Il comitato si compone da 9 a 11 membri: 7 o 9 dei quali nominati dall'assemblea;</p>	<p>Il comitato si compone da 5 a 7 membri eletti dall'assemblea.</p>
--	---

1 membro dal Municipio di Bellinzona e 1 membro dall'ente patriziale fanno parte di diritto del comitato.	Il comitato ripartisce tra i suoi membri le cariche.
---	--

Art. 10 Durata della carica

I membri del comitato stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 11 Compiti

Il comitato provvede al buon andamento dell'associazione e attua le misure meglio indicate per il conseguimento dello scopo sociale. Il comitato allestisce annualmente il programma d'attività futura da sottoporre per l'approvazione all'assemblea ordinaria.	Il comitato provvede al buon andamento dell'associazione e attua le misure meglio indicate per il conseguimento dello scopo sociale. Il comitato allestisce annualmente il programma d'attività futura da presentare all'assemblea ordinaria.
--	---

Art. 12 Decisioni

Per la validità delle decisioni del comitato, è necessaria la presenza della metà più uno dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 13 Firma sociale

La Pro Paudò s'impegna validamente verso i terzi con la firma collettiva del presidente con un membro del comitato.

V. DEI REVISORI

Art. 14 Revisori

L'assemblea ordinaria nomina ogni anno tre revisori per l'esame dei conti: solo uno può essere immediatamente rieletto. I revisori sono sempre rieleggibili.	L'assemblea ordinaria nomina ogni anno due revisori per l'esame dei conti. I revisori sono sempre rieleggibili.
--	---

Art. 15 Compiti

I revisori sono tenuti a compiere ogni anno la revisione della contabilità e dell'amministrazione. Presentano un rapporto scritto all'assemblea ordinaria.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Responsabilità

Il patrimonio sociale risponde degli impegni della società.
E' esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Art. 17 Modifica dello statuto

Per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea.

Art. 18 Scioglimento

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea. In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà suddiviso su indicazione dell'assemblea in lasciti a enti o associazioni della regione.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria svoltasi ai Monti di Ravecchia il 15 luglio 2018 ed entra immediatamente in vigore, sostituendo quello datato 16 luglio 2017 .	Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria svoltasi ai Monti di Paudò il 23 luglio 2023 ed entra immediatamente in vigore, sostituendo quello datato 15 luglio 2018 .
--	--

La Vicepresidente
Silvana Gatti

Il Segretario
Massimo Gaia